

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 12 gennaio 2017, in accoglimento dell'impugnazione del Comune di P., ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale del 1 marzo 2011 che lo aveva condannato a pagare all'ing. Tizio. il compenso di Euro 42091,30 per la redazione del progetto di completamento di una rete idrica di distribuzione; ha condannato Tizio alle spese di lite e ai compensi del giudizio arbitrale. La Corte ha dichiarato la nullità del disciplinare di incarico professionale in quanto privo di valida sottoscrizione da parte dell'ente pubblico e, di conseguenza, della clausola compromissoria, risultando la sottoscrizione del sindaco solo sulla delibera autorizzativa della GM; ha ritenuto assorbito il motivo di impugnazione incidentale di Tizio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tizio, illustrato da memoria, cui si è opposto il Comune di P.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1, per non avere esaminato il disciplinare d'incarico, né considerato che il collegio arbitrale aveva accertato la sottoscrizione apposta dal sindaco, legale rappresentante dell'ente pubblico, sulla delibera d'incarico che incorporava il disciplinare.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la firma apposta dal sindaco sulla delibera autorizzativa della GM - che la corte ha quindi esaminato - non integrasse il requisito di forma scritta del contratto di conferimento dell'incarico professionale e che, venendo in rilievo una causa di nullità comune ad entrambi gli atti, la nullità del disciplinare si trasmettesse alla clausola compromissoria. Questa conclusione è conforme a diritto. Il principio in base al quale la clausola compromissoria ha propria individualità ed autonomia distinta da quella del contratto cui accede, con la conseguenza che ad essa non si estendono automaticamente le cause di invalidità del negozio sostanziale cui essa accede (Cass. n. 25024/2013), non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste cause siano comuni al negozio e alla clausola (Cass. n. 2529/2005), come appunto nella specie in cui entrambi gli atti (contratto d'opera professionale e clausola compromissoria) sono nulli per mancanza di forma scritta.

Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, per avere ritenuto superata l'impugnazione incidentale con la quale egli aveva dedotto la nullità del lodo per mancata condanna del Comune, soccombente nel giudizio arbitrale, al pagamento delle spese di lite e del compenso degli arbitri.

Il motivo non coglie né censura la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha condannato Tizio alle spese, essendo egli soccombente all'esito del giudizio di impugnazione del lodo. Esso è quindi inammissibile.

Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c., per avere confermato il diritto degli arbitri al compenso, pur essendo nulla la convenzione d'arbitrato.

Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo (Cass. n. 24072/2013). L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato. Questo condivisibile principio non è contraddetto da un precedente di questa Corte che ha ritenuto automaticamente travolto e caducato il provvedimento determinativo del quantum del compenso arbitrale, emesso dal presidente del tribunale, nel caso - diverso e non assimilabile a quello in esame - in cui era stata accertata la inesistenza giuridica del lodo (Cass. n. 10221/2010).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018.